

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI BACHECHE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su immobili di proprietà comunale, a scopo non pubblicitario, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative di enti, gruppi consiliari, partiti politici non rappresentati in Consiglio Comunale, associazioni riconosciute e non, comitati, società sportive, movimenti civici.
2. L'individuazione degli immobili e degli spazi per l'installazione, con il numero di bacheche installabili, sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Tale individuazione dovrà riguardare i nuovi spazi salvaguardando quelli dove sono installate bacheche alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con lo stesso atto vengono anche individuati gli spazi che l'Ente riserva a se stesso per i propri fini istituzionali.
3. Per bacheche si intendono manufatti fissati a parete con frontale apribile o a giorno, atti a contenere fogli informativi come specificato al comma primo, installate all'esterno, in appositi spazi esattamente individuati. La bacheca deve essere di dimensioni massime pari a 80 cm di base e 70 cm di altezza, con sporgenza massima di filo esterno di cm 10, realizzata con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità, garantendo un corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio. Vanno in ogni caso rispettate le prescrizioni urbanistiche vigenti e, per quanto compatibili, quelle contenute nel vigente codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

ARTICOLO 2 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'UTILIZZO

1. L'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di bacheche è concessa dal Responsabile del Servizio unicamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, secondo l'ordine cronologico delle domande presentate.

2. L'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:
 - disegno della bacheca nel rapporto non inferiore a 1:20;
 - relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare.
3. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione.
4. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile – almeno cinque giorni prima della scadenza - per lo stesso periodo, previa istanza depositata dal rappresentante dei soggetti aventi titolo a norma dell'articolo 1, ovvero da persona da questi delegata nelle forme di legge.
5. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa.
6. L'autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicato nella stessa.
7. L'utilizzo degli spazi autorizzati è gratuito.
8. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore al numero di bacheche installabili né al di fuori degli spazi prefissati dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui all'art. 1.
9. Viene garantita una bacheca per ciascun gruppo consiliare sotto il loggiato del Municipio.

ARTICOLO 3 - ELENCO-GRADUATORIA

1. Le istanze di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime, dando priorità a quelle presentate dai soggetti aventi la propria sede o sezione nel territorio comunale.
2. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, interpella formalmente, mediante lettera, il primo soggetto utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per confermare l'istanza, con l'avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria.

ARTICOLO 4 – REVOCA E DECADENZA

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. Il mancato utilizzo della bacheca per un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Al fine di verificare il mancato utilizzo della bacheca, tutti gli atti ivi esposti devono essere datati.
3. L'autorizzazione decade anche nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, del presente regolamento.
4. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, ai sensi di legge, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. La condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso le bacheche comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
6. Al verificarsi delle fattispecie che comportano la revoca o la decadenza, il responsabile del servizio deve procedere alla contestazione scritta nei confronti dei titolari dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni.
7. Nel caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione le bacheche dovranno essere rimosse a cura e spese degli interessati. A tal fine agli stessi dovrà essere notificato, a mezzo raccomandata, formale invito alla rimozione cui dovranno adempiere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento. In caso di inadempimento le bacheche saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono revocate di diritto tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per l'installazione e l'utilizzo di bacheche sugli immobili comunali.
2. A tutti coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una bacheca installata su immobili di proprietà comunale, verrà data la possibilità di ottenere, senza alcun onere, una nuova autorizzazione, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, per lo spazio precedentemente occupato.

3. Le bacheche esistenti per le quali non verrà richiesta, entro il termine assegnato dall'ufficio, la prescritta nuova autorizzazione saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa notifica agli stessi, a mezzo raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento.
4. In sede di prima applicazione la Giunta Comunale adotterà i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 2, entro il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'UTILIZZO

ARTICOLO 3 – ELENCO - GRADUATORIA

ARTICOLO 4 – REVOCA E DECADENZA

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento e' stato approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2005. Dopo l'esecutività dell'atto, il regolamento é stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.